

Direttore Riccardo Cascioli

FATTI PER LA VERITÀ

La sentenza


## No alla Fivet post-mortem, i giudici hanno applicato la legge

VITA E BIOETICA

29\_12\_2025



**Tommaso  
Scandroglio**



Lui è malato di tumore. Temendo che le cure possano danneggiare il proprio liquido seminale e, soprattutto, temendo di non riuscire a sopravvivere a questo brutto male, decide di congelare il proprio seme al fine di scongelarlo una volta guarito o una volta

morto. Infatti, secondo quanto scritto nel proprio testamento olografo, se lui fosse morto, la moglie avrebbe potuto scongelare il seme del marito, ricorrere alla fecondazione artificiale e così diventare madre. Queste le sue parole riportate nel testamento: ricorro alla crioconservazione dei miei gameti «al fine di poter realizzare il nostro sogno di procreare un nostro bambino, anche se io venissi a mancare».

**Il marito purtroppo non sopravvive** e così la donna chiede che venga scongelato il suo seme. Ma c'è un problema. La legge 40/2004 vieta espressamente all'articolo 5 la fecondazione post-mortem: «Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi».

**La donna ricorre in Tribunale a Firenze nel 2021** e la sua richiesta viene respinta. Ci riprova e anche la Corte di Appello, sempre di Firenze, qualche giorno fa, dà il medesimo responso: la fecondazione post-mortem è vietata. Più nello specifico i giudici hanno dichiarato che le disposizioni del marito sono nulle «perché contrarie all'ordine pubblico». Tali disposizioni erano molto chiare: «Nel caso specifico il campione di seme maschile umano crio-conservato era stato depositato per consentire la procreazione, nell'eventualità di futura sterilità del depositante e la stessa disposizione testamentaria aveva fatto esplicito riferimento al concepimento di un figlio dopo la sua morte».

**Questa indicazione del *de cuius*** non permette la consegna del liquido seminale alla moglie per altri motivi. Infatti, in linea teorica, il marito poteva congelare il proprio seme per donarlo alla ricerca scientifica o affinché la moglie semplicemente lo conservasse per sé, ma così non ha disposto e dunque il seme deve essere distrutto. Il rischio che la donna vada all'estero con il seme del marito è infatti molto alto, appuntano i giudici. «Né si può ritenere – si legge nella sentenza – che la donna possa comunque ottenere il campione per farne un diverso utilizzo, ad esempio per destinare i gameti alla ricerca, come reliquia del defunto o altro, quand'anche lecito, in assenza di un ulteriore e specifico consenso da parte dell'interessato, deceduto, trattandosi di fini diversi da quelli per cui i gameti erano stati crioconservati».

**Dunque, una volta tanto, i giudici hanno applicato la legge** e non hanno applicato nessuna ideologia. Ma il rischio che accada è dietro l'angolo. Può essere infatti che la donna ricorra in Cassazione e questa potrebbe sollevare questione di legittimità costituzionale in riferimento al già citato art. 5 della legge 40 che vieta la fecondazione post-mortem. E la Consulta, come sappiamo, ama mettere mano alla legge 40 per eliminare divieti e limiti.

**Il rischio è elevato a motivo proprio della *ratio* della legge 40**, la quale ha

legittimato la produzione di un bambino in provetta. Il bambino è diventato quindi un prodotto che i genitori possono commissionare alle cliniche. E dunque viene da chiedersi: perché mai non si potrebbe concepire un figlio una volta che è morto il padre? D'altronde, può accadere che il padre concepisca il figlio e poi muoia prima che questo nasca. Questo perverso ragionamento farebbe facilmente breccia in qualsiasi giudice proprio perché, come ha sancito la Consulta, i genitori hanno il diritto al figlio. E, dunque, perché vietare l'esercizio di questo diritto anche dopo che il padre è morto? La prospettiva giuridica della legge 40 mette in secondo piano il figlio, dato che è visto come oggetto del desiderio dei genitori. Un desiderio che, elevato ingiustamente a rango di diritto, non può conoscere compressione alcuna. Nemmeno quella imposta dalla morte.